

Legge Regionale 24/01/2018, n. 1

“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali Pubblicata sul BURM n. 6 del 24/01/2018”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 24/01/2018, Edizione Straordinaria]

[...omissis]

Art. 21

(Disciplina del trasporto delle salme “a cassa aperta”, delle case funerarie e delle sale di commiato)

1. Fermo restando che durante il periodo di osservazione, di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alle strutture adibite al commiato ed in possesso di debita autorizzazione e delle caratteristiche di cui al D.P.R. n. 37 del 14 gennaio 1997, di cui ai successivi commi, siti anche in Comune diverso.
2. Il trasferimento della salma, su mandato scritto degli aventi diritto, può essere effettuato esclusivamente da soggetti titolati alla sua esecuzione.
3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previo nulla osta rilasciato dal medico che ha constatato il decesso, trasmette, per gli adempimenti di competenza, preventiva comunicazione del trasporto unitamente alla certificazione medica di cui sopra:
 - a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma se diverso da quest'ultimo;
 - b) all'Azienda sanitaria competente;
 - c) al responsabile della struttura ricevente se diversa dall'abitazione privata.
4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del giorno e dell'orario di arrivo; la comunicazione, sottoscritta dal responsabile della struttura ricevente e dall'addetto al trasporto, deve essere trasmessa ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo, per quanto di rispettiva competenza.
5. Il nulla osta e le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rese utilizzando apposita modulistica predisposta e resa disponibile dall'Azienda sanitaria competente.
6. Durante il trasporto, che deve avvenire a mezzo di idonea auto funebre, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
7. Possono essere realizzate sul territorio regionale le case funerarie di cui al presente articolo. Si definisce 'casa funeraria' la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
8. La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.
9. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.
10. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente.
11. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti minimi generali e specifici di cui all'Allegato 1 della presente legge.
12. Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
13. Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

14. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
15. L'apertura della casa funeraria deve essere garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.
16. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.
17. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
18. La gestione della sala commiato è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale laddove presente.
19. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti minimi descritti nell'Allegato 2 alla presente legge.
20. Non costituisce 'sala del commiato' il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.
21. La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.
22. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria.
23. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.
24. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.

ALLEGATO 1

Requisiti delle strutture adibite a case funerarie di cui al comma 11 dell'articolo 21

Requisiti minimi generali:

- A. locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - a. accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione
 - b. esecuzione dei trattamenti consentiti
 - c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa
 - d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme
- B. ulteriori locali richiesti:
 - servizi igienici per il personale
 - spogliatoi per il personale
 - servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap
- C. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
- D. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
- E. impianto di illuminazione di emergenza;
- F. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti
- G. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali

Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

- a) superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;
- b) pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;

- c) condizionamento ambientale idoneo a garantire:
 - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;
 - umidità relativa 60% (\pm 5%);
 - 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
- d) condizionamento ambientale idoneo a garantire: per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
 - lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;
 - tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od al ro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
 - sistema di aspirazione dei gas.

ALLEGATO 2

Requisiti minimi della sala di commiato di cui al comma 19 dell'articolo 21

- a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
- b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
- d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
- e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
- f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.